



## Guida al Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, pr ovvedimenti anticrisi - Disposizioni di principale interesse per la finanza regionale

*Il decreto legge è stato convertito con legge n. 102 del 03/08/2009 (G.U. n. 179 del 04/08/2009)*

### Introduzione e sintesi

Il decreto legge contiene nuove misure anticrisi (dopo il Decreto legge n. 185/2008 e il Decreto legge n. 5/2009) finalizzate al contrasto dell'attuale criticità della congiuntura economica.

Tra gli interventi a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese, il decreto legge prevede nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali, riduzione del costo dell'energia per famiglie e imprese, detassazione degli utili reinvestiti per le imprese.

Per sostenere lo sviluppo delle imprese è coinvolta anche l'attività di Cassa Depositi e Prestiti e nella Pubblica Amministrazione sono introdotte misure per garantire la tempestività dei pagamenti.

Il decreto introduce anche nuove norme per la trasparenza della Pubblica Amministrazione, ulteriori controlli per l'utilizzo dei contratti di collaborazione e di consulenza e per l'assunzione di partecipazioni societarie.

Gli articoli 17 (c. 23) e 22 intervengono sulla disciplina del finanziamento sanitario e sul limite della spesa farmaceutica.

Tra le modifiche approvate dalla Camera si segnalano in particolare l'articolo 9-bis e le modifiche alla disciplina di pensionamento per i dipendenti pubblici (art. 17, c. 35-novies e art. 22-ter).

L'articolo 9-bis: introduce un fondo sociale che anticipa l'applicazione della legge delega sul federalismo approvata solo qualche mese fa e potrebbe porsi in contrasto con le norme contenute nei decreti delegati che devono ancora essere emanati; introduce un allentamento del Patto di stabilità regionale con riferimento ai pagamenti di parte corrente verso enti locali; introduce una sorta di flessibilità nell'impiego dei mutui concessi dallo Stato in base a leggi speciali i quali, su richiesta dell'ante beneficiario, potranno essere dedicati ad altri investimenti.

Il decreto legge ha iniziato l'iter per la sua conversione alla Camera (A.C. 2561), dove è stato approvato in prima lettura il 24.07.2009 con maxiemendamento. Il Senato l'ha approvato definitivamente senza modifiche il 1° agosto 2009.

### ARTICOLO 1 – INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO A CARICO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE

L'articolo 1 introduce una serie di interventi a sostegno del reddito (tra cui la proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale) finanziati dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dal Dl n. 185/2008, art. 18, a valere sulle risorse nazionali del FAS.

*La dotazione complessiva del Fondo, in base alla Del. CIPE 6/03/2009, è di 4 miliardi di euro, mentre gli interventi previsti dal presente articolo ammontano complessivamente a 85 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni di euro per l'anno 2010.*

## **ARTICOLO 1-TER - REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI IN MODO IRREGOLARE NELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PERSONALE**

*Articolo introdotto dalla Camera.*

L'articolo in esame dispone una regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

In considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che saranno regolarizzati in base alla procedura introdotta dal presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene incrementato di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Il riparto tra le Regioni di tali importi sarà effettuato sulla base della presenza, in ciascuna regione, di cittadini extracomunitari risultanti dalla procedura di emersione.

## **ARTICOLO 3 – RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA PER IMPRESE E FAMIGLIE**

I maggiori distributori di gas naturale nell'anno termico 2007-2008 (quelli che hanno immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, oltre il 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale) sono tenuti a riservare, per l'anno termico 2009-2010, 5 miliardi di metri cubi a transazioni regolate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal Ministero dello sviluppo economico. *Questa disposizione dovrebbe tradursi nella riduzione del costo dell'energia per famiglie e imprese.*

## **ARTICOLO 4, c. 4-quater – CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA SPA A VALERE SUL FONDO INFRASTRUTTURE**

*Disposizione introdotta dalla Camera.*

Alla Società Stretto di Messina Spa viene assegnato un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture, istituito utilizzando le risorse FAS dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## **ARTICOLO 4-BIS – MINI-LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

*Articolo introdotto dalla Camera.*

Gli enti responsabili dell'affidamento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale devono contestualmente aggiudicarne almeno il 10 per cento a società non controllate tramite procedura ad evidenza pubblica.

## **ARTICOLO 4-SEXIES – IVA DEL 10% ANCHE SUI SERVIZI DI GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

*Articolo introdotto dalla Camera.*

L'IVA agevolata del 10% sulle prestazioni di trasporto di persone si applica anche ai servizi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria (che comprendono il controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, la manutenzione e la pulizia dell'infrastruttura ferroviaria, la garanzia di accessibilità in genere).

## **ARTICOLO 5 – DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI**

La disposizione prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature realizzati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2010.

*Sulla base dei dati riportati dalla relazione tecnica al decreto legge, la perdita per la Regione Veneto sul gettito dell'addizionale Irpef di base si può stimare complessivamente di 2 milioni di euro, dei quali 1,6 milioni sono relativi al gettito base del tributo e troveranno pertanto automatica compensazione nel fondo di garanzia di cui al D. lgs. 56/2000, art. 13, mentre i restanti 400.000 euro costituiscono una perdita secca sul gettito della manovra tributaria regionale.*

## **ARTICOLO 8 – ESTENSIONE DELLE POSSIBILITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA GESTIONE SEPARATA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

La norma introduce una sostanziale modifica alla disciplina della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., che ne estende le competenze.

I fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale (gestione separata), oltre che per il finanziamento diretto di Amministrazioni ed Enti pubblici e per operazioni di interesse pubblico promosse dagli stessi soggetti istituzionali ammessi ai finanziamenti (art. 22, DL n. 185/2008), potranno essere utilizzati anche per operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, purché tali operazioni siano assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

## **ARTICOLO 9 – OBBLIGO DI VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA DISPONIBILITA' DI CASSA RELATIVA AD OGNI IMPEGNO DI SPESA**

Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il piano dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio. Tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

La norma è volta ad evitare i ritardi nella liquidazione di quanto dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche per somministrazioni, forniture ed appalti, che creano problemi di liquidità e conseguenti oneri finanziari per le imprese.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2009, le Amministrazioni pubbliche devono adottare opportune misure organizzative per garantire pagamenti tempestivi di forniture ed appalti.

## **ARTICOLO 9-BIS – ALLENTAMENTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO, NUOVO FONDO A DESTINAZIONE VINCOLATA, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI CDP**

*Articolo introdotto dalla Camera.*

Le Province e i Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal computo del Patto di stabilità per l'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 fino ad un importo pari al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007. Unica condizione per accedere a tale agevolazione è di aver rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.

La misura sarà compensata dal mancato utilizzo delle maggiori risorse finanziarie iscritte nell'assestamento statale per l'anno 2009, fino ad un massimo di 2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il Patto di stabilità delle Regioni, sono esclusi dai limiti del Patto i pagamenti relativi a residui passivi di parte corrente corrispondenti a residui attivi degli enti locali.

La scadenza per la presentazione della certificazione di rispetto del Patto di Stabilità relativa all'anno 2008 è prorogata dal 31 maggio al 30 settembre 2009.

Il comma 5 contiene una misura che anticipa l'attuazione del federalismo fiscale introdotto dalla legge 42/2009 ed istituisce a decorrere dal 2009 un fondo, con una dotazione di almeno 300 milioni di euro, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse per il fondo saranno reperite attraverso una rideterminazione delle risorse spettanti alle Regioni e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. I criteri e le modalità per la ripartizione del fondo saranno stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 6 introduce una disposizione che riguarda i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti in base a leggi speciali e con ammortamento a carico dello Stato. La quota non ancora erogata di tali mutui potrà essere devoluta ad altre opere pubbliche o investimenti di competenza dell'ente beneficiario (in misura non superiore al 50%), alle infrastrutture strategiche della Legge obiettivo (in misura non superiore al 25%), mentre per la parte ancora residua confluirà in un fondo del Ministero dell'Economia dedicato agli investimenti infrastrutturali.

## **ARTICOLO 17, c. 1 – PROROGA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI**

La disposizione modifica l'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112/2008 e differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo cd. "taglia-enti", ovvero la soppressione ex lege di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

## **ARTICOLO 17, c. 10 – NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER ASSUNZIONI RISERVA DI POSTI PER IL PERSONALE DA STABILIZZARE**

Nel triennio 2010-2012, le Amministrazioni pubbliche nei concorsi per assunzione di personale a tempo indeterminato, indetti nel rispetto della programmazione triennale e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa attuale in materia di assunzioni, possono riservare il 40 per cento dei posti al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti per la c.d. "stabilizzazione" di cui alla L. n. 296/2006, art. 1, c. 558 e

alla L. n. 244/2007, art. 3, c. 90 (in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, o che lo sia stato per almeno tre anni in virtù di contratti anteriori al 28 settembre 2007 o nei cinque anni anteriori al 1° gennaio 2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge).

### **ARTICOLO 17, c. 19 – PROROGA DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI**

In base al comma 19, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004 (*modificato dalla Camera in “30 settembre 2003”*), sono prorogate al 31 dicembre 2010.

### **ARTICOLO 17, c. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VISITE FISCALI**

Il comma 23 interviene a modificare l'articolo 71 del DL 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

La lettera c) ne abroga il comma 3, laddove imponeva per le visite fiscali la reperibilità nelle fasce orarie comprese tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 20.00. Riprendono pertanto vigore le precedenti fasce orarie di reperibilità, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Resta in vigore invece la prima parte del comma 3, che prevede il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno.

Viene abrogato infine il comma 5 del DL 112/2008, in base al quale tutte le assenze non erano assimilate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Il comma 23 è diretto a precisare che gli accertamenti medici sul personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche assente dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie e conseguentemente i relativi oneri restano a carico delle stesse aziende.

A decorrere dal 2010, una quota del finanziamento sanitario indistinto sarà destinata a tali accertamenti e sarà ripartita tra le Regioni in base all'incidenza dei lavoratori pubblici sui rispettivi territori.

### **ARTICOLO 17, c. 27 – RAPPORTO ANNUALE SUGLI INCARICHI INDIVIDUALI CONFERITI DALLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal d. lgs. 165/2001, art. 36, c. 3, riguardante le tipologie di lavoro flessibile, che ciascuna amministrazione deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzioni pubbliche della Presidenza del Consiglio, dia conto anche degli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

### **ARTICOLO 17, c. 29 – INDICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il comma 29 aggiunge al Codice dell'amministrazione digitale un nuovo art. 57-bis, che istituisce, a fini di trasparenza amministrativa, l'Indice degli indirizzi delle Amministrazioni Pubbliche dove, al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per l'invio di documenti tra le amministrazioni stesse e tra amministrazioni e cittadini. La realizzazione e la gestione sono affidate al CNIPA.

Tale strumento era già stato istituito, ma non con norma di rango primario, dal DPCM 31 ottobre 2000.

## **ARTICOLO 17, c. 30 – CONTROLLO PREVENTIVO DELLA CORTE DEI CONTI SUI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO**

Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sarà esercitato anche sui contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, la cui disciplina è regolata dal D. lgs. n. 165/2001, art. 7.

Per quanto riguarda i contratti relativi a studi e consulenze, per i quali è previsto il controllo preventivo della Corte dei Conti, dato il riferimento alla l. 266/2005, art. 1, c. 9, dovrebbe trattarsi dei contratti stipulati solo da Amministrazioni statali.

## **ARTICOLO 17, c. 31 – ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE PER L'APPLICAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

Per quanto riguarda le funzioni che spettano alla Corte dei Conti in materia di coordinamento della finanza pubblica, al fine di garantire la coerenza e l'unitarietà delle posizioni assunte dalle sezioni regionali della Corte stessa, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte dei Conti può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo e sui casi che presentano una questione di massima di particolare importanza. Tutte le sezioni regionali devono conformarsi alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

## **ARTICOLO 17, c. 35-novies – RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO PER I DIPENDENTI CON 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

*Disposizione introdotta dalla Camera.*

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le Pubbliche Amministrazioni avranno facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro o il contratto individuale, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, con un preavviso di sei mesi.

La disposizione vale anche per il personale dirigente, mentre non si applica ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

## **ARTICOLO 19 – NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

In base al comma 1 le società a totale partecipazione pubblica o controllate che sono titolari di affidamenti diretti per la gestione di servizi pubblici locali, sono tenute a rispettare gli stessi divieti e le stesse limitazioni alle assunzioni di personale in vigore per l'amministrazione controllante. Valgono anche per la società controllata, inoltre, le norme in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci relative ai contributi e alle indennità per consulenze in vigore per l'amministrazione controllante.

*In base ad una modifica introdotta dalla Camera, le stesse società saranno anche sottoposte al patto di stabilità interno, con modalità che saranno definite con decreto ministeriale entro il 30 settembre 2009.*

Il comma 2 si riferisce alla disciplina sulle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. n. 244/2007, art. 3, c. 27 e ss., che ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche, al fine di tutelare la



concorrenza e il mercato, di cedere le società e le partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il presente comma stabilisce che la Delibera di Giunta con cui viene effettuato il riordino delle partecipazioni in essere o con cui vengono assunte nuove partecipazioni deve essere trasmessa alla Corte dei Conti.

Il termine per la cessione delle società e delle partecipazioni vietate è prorogato al 30 settembre 2009 e il mancato avvio delle procedure determina responsabilità erariale. *Quest'ultima disposizione è stata abolita dalla Camera.*

## ARTICOLO 22 – NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO SANITARIO

L'articolo 22 contiene norme di interesse del settore sanitario.

Il comma 1 prevede la proroga al 15 settembre 2009 del termine per la stipula dell'Intesa Stato-Regioni a cui il D.L. 112/2008 aveva subordinato l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato per gli anni 2010 e 2011. Tale Intesa dovrà contenere:

- a) una riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri del SSN, al fine di promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da quest'ultimo all'assistenza in regime ambulatoriale;
- b) una riduzione delle spese per il personale, anche attraverso la razionalizzazione della spesa ospedaliera;
- c) l'individuazione di un automatismo volto ad attivare forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini - compresi quelli esenti - in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

Qualora l'Intesa non venga raggiunta entro il 15 settembre 2009, è previsto che tali obiettivi siano perseguiti in via suppletiva mediante regolamento del Ministro della Salute.

*Il termine del 15 settembre inizialmente previsto dal decreto legge, è stato modificato dalle Commissioni della Camera, che hanno stabilito la nuova scadenza al 31 ottobre.*

Il comma 2 istituisce, a decorrere dall'anno 2010, un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, senza ulteriore specificazione, pari a 800 milioni di euro. La destinazione di tali risorse sarà determinata con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 3 definisce le fonti di copertura del fondo di cui al comma 2. Il provvedimento delinea un intervento a costo zero per la finanza pubblica, riducendo contestualmente il finanziamento ordinario statale del SSN per lo stesso importo del fondo, in virtù della riduzione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale al 13,3% della quota statale di finanziamento sanitario per ogni Regione (tale limite era stato recentemente ridotto dal 14% al 13,6% dal D.L. n. 39/2009. Tale percentuale, istituita dal decreto-legge n. 269/2003, era inizialmente fissata al 16%).

*In base alle modifiche introdotte dalla Camera, degli 800 milioni di euro che costituiscono la dotazione del fondo, almeno 50 milioni dovranno essere destinati a programmi per le cure palliative.*

Il comma 4 prevede l'attivazione per la Regione Calabria della procedura per la presentazione di un Piano di rientro, definendo anche l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di commissariamento. Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, il comma 5 introduce una condizione di incompatibilità per i componenti designati dalla Conferenza delle Regioni che siano appartenenti alla Regione Calabria.

I commi 6 e 7 istituiscono, a decorrere dal 2009, un fondo ad hoc di 50 milioni di euro, quale contributo al finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione del medesimo importo di 50 milioni di euro.

La norma non incide sulla disponibilità finanziaria delle Regioni, in quanto lo stanziamento per l'Ospedale Bambino Gesù era già previsto dalla vigente legislazione nell'ambito del finanziamento ordinario statale del SSN tra le somme a destinazione vincolata.

Infine, il comma 8 disciplina le modalità di verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, prevedendo che il Tavolo di monitoraggio proceda alla valutazione sentita la Consip.

## **ARTICOLO 22-bis – COMPENSAZIONI DI CREDITI E DEBITI DELLE REGIONI RELATIVI ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA DAL 2005**

*Articolo introdotto dalla Camera.*

L'articolo autorizza il Ministero dell'Economia ad effettuare le compensazioni degli importi a debito e a credito di ciascuna Regione e Provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Tali compensazioni potranno essere operate a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità.

Tale procedura sarà applicata fino alla definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

## **ARTICOLO 22-ter – MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PENSIONAMENTO**

*Articolo introdotto dalla Camera.*

Dal primo gennaio 2010, l'età pensionabile per le lavoratrici del settore pubblico, fino ad oggi fissata a sessant'anni dalla legge 335/1995, è elevata a sessantuno. Successivamente, tale requisito è elevato di un anno ogni biennio, fino ad arrivare a 65 anni nel 2018.

Le economie derivanti dall'attuazione di tale norma confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, la cui dotazione è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

Per tutti i lavoratori, pubblici e privati, la soglia dell'età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2015 sarà inoltre sistematicamente adeguata all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente. La normativa tecnica di attuazione sarà definita con decreto ministeriale.